

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER IRCCS

Delibera del Direttore Generale n. 13 del 09-01-2025

Proposta n. 12 del 2025

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE - DR.SSA GIULIA GINESTRINI

Dirigente: PESCINI LORENZO

Struttura Dirigente: AFFARI LEGALI E AFF. ASSISTENZIALE E DIDATTICA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER I.R.C.C.S.
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE
C.F. P.Iva 02175680483

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto	Convenzione con soggetti pubblici
Contenuto	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE - DR.SSA GIULIA GINESTRINI

Struttura	AFFARI LEGALI, AFFERENZA ASSISTENZIALE E DIDATTICA
Dirigente Proponente	DOTT. LORENZO PESCHINI
Responsabile del procedimento	DOTT.SSA ILARIA LOMBARDI
Immediatamente Esecutiva	SÌ

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 35,68	COSTO SPECIALIZZANDI (INAIL) – AREA SANITARIA	4202280160	2025

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	8	Convenzione per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa.



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Paolo Morello Marchese
(D.P.G.R.T. n. 149 del 28 agosto 2023)

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- il Decreto Legge n. 75 del 22 .06.2023, così come modificato dalla Legge n. 112 del 10.08.2023, recante *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”* ed in particolare l’art. 8-bis, contenente *“Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale”*;
- la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.02.2005 e successive modifiche ed integrazioni, di *“Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”*;
- la Legge Regionale Toscana n. 12 del 16.03.2023 e successive modifiche ed integrazioni *“Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005”* con la quale si è proceduto alla disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico ed in particolare l’art. 13 con il quale sono state dettate le *“Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer ad Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS...”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 del 28.08.2023 con il quale il Dr. Paolo Morello Marchese è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS;

Dato atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 23.09.2022 l’A.O.U. Meyer ha disposto la presa d’atto del Decreto del Ministero della Salute del 02.08.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2022, con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), per la disciplina di pediatria;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 286 del 09.05.2024 è stato adottato ai sensi dell’art. 50 novies comma 3 della L.R.T. 40/2005 e s.m.i., a seguito dei pareri favorevoli della Giunta Regionale e del Ministero della Salute, il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’A.O.U. Meyer I.R.C.C.S.;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 296 del 10.05.2024 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’A.O.U. Meyer I.R.C.C.S. il cui organigramma ha decorrenza dal 01.07.2024;

Su proposta del Responsabile *ad interim* della S.O.C. Affari legali, afferenza assistenziale e didattica Dott. Lorenzo Pescini, il quale, con riferimento alla presente procedura, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;

Premesso:

- che il D.Lgs. 21.12.1999 n. 517 stabilisce che la collaborazione fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, si realizza attraverso le Aziende Ospedaliero – Universitarie che concorrono sia al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale sia alla

realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università, in considerazione dell'apporto reciproco tra le funzioni del S.S.N. e quelle svolte dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;

- che le Università si avvalgono delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento delle attività formative sia teoriche che pratiche da parte dei medici in formazione specialistica, al fine di completare la loro esperienza professionale;
- che è interesse delle Aziende Sanitarie acquisire i dati scientifici derivanti dalla collaborazione con le Università, che possono garantire un miglioramento delle prestazioni sanitarie;

Visto il D.Lgs. 17.08.1999 n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni, che al titolo VI regola la formazione specialistica dei medici ammessi alle Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia;

Dato atto che la Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dell'Università Vita-Salute San Raffaele, ha chiesto la disponibilità ad accogliere la Dott.ssa Giulia Ginestrini, medico in formazione specialistica presso la citata Scuola, per lo svolgimento di attività di tirocinio presso l'A.O.U. Meyer I.R.C.C.S.;

Preso atto che il Prof. Zaccaria Ricci responsabile della SOC Anestesia e Rianimazione dell'AOU Meyer IRCCS, ha espresso parere favorevole ad accogliere il medico in formazione specialistica presso la citata struttura;

Visto lo schema di convenzione che regola nello specifico la frequenza della Dott.ssa Giulia Ginestrini nel periodo concordato 03.02.2025-04.05.2025 (allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale);

Dato atto che ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99, l'A.O.U. Meyer IRCCS garantisce con oneri a proprio carico la copertura assicurativa per rischi professionali e infortuni;

Considerato che la quantificazione del premio INAIL per la copertura del rischio infortuni avviene l'anno successivo rispetto all'anno di frequenza dello specializzando e che, pertanto, è necessario procedere alla stima dei costi dell'anno 2025 sulla base dei parametri dell'anno 2023;

Rilevato che il costo derivante dal presente atto, con specifico riferimento al relativo fattore produttivo, è stato previsto dal Responsabile del Procedimento anche con il supporto del Gestore dei Fabbisogni nelle stime contenute nei modelli CE aziendali e recepito in sede di Gruppo Monitoraggio Conto Economico (GMCE) istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 22.03.2018 ad oggetto "Strumenti di controllo interno sulla gestione aziendale" e nominato con lettera del Direttore Amministrativo prot. n. 4132 del 05.06.2018;

Accertata quindi la necessità ed urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire l'avvio della formazione alla data concordata;

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dott.ssa Ilaria Lombardi sottoscrivendo l'atto attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;



Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,

- 1) Di autorizzare la stipula con l'Università Vita-Salute San Raffaele della convenzione per attività formativa della Dr.ssa Giulia Ginestrini, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, secondo lo schema 1 allegato al presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99, l'A.O.U. Meyer IRCCS garantisce con oneri a proprio carico la copertura assicurativa per rischi professionali e infortuni il cui costo ammonta alla somma complessiva presunta di € 35,68 stimata sulla base dei parametri dell'anno 2023, da imputare al Bilancio 2025 con specifico atto successivo in considerazione dei parametri dell'anno di riferimento;
- 3) Di dare atto che l'A.O.U. Meyer IRCCS risponde direttamente per eventuali danni causati a terzi dal medico in formazione specialistica nell'ambito delle attività oggetto della formazione stessa;
- 4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005;
- 5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Meyer IRCCS.

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

Dott. Lorenzo Pescini

IL DIRETTORE
SANITARIO

Dr. Emanuele Gori

IL DIRETTORE
SCIENTIFICO f.f.

Prof. Renzo Guerrini

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Paolo Morello Marchese

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE DELL'UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

TRA

Università Vita-Salute San Raffaele, con sede legale in Milano, via Olgettina n. 58 CAP 20132, codice fiscale 97187560152, P.IVA 13420850151, numero REA: MI - 1511742, in persona del Consigliere Delegato, dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi (di seguito **"Università"** o **"UniSR"**)

E

Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS, con sede legale in Firenze, Viale Pieraccini n. 24, CAP 50139, codice fiscale 02175680483, in persona del Direttore Generale, Dott. Paolo Morello Marchese, c.f. MRLPLA56H02G224R (di seguito **"Azienda"** o **"AOUM IRCCS"**)

di seguito nominate singolarmente la **"Parte"** o collettivamente le **"Parti"**

PREMESSO CHE:

- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- l'articolo 20 del D.lgs. n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;
- gli articoli 34 e ss del D.lgs. n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.l. n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;
- il D.l. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;
- tale Decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola

di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale.

– tale Decreto ha precisato che laddove la struttura sia già parte della rete formativa di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre deve essere individuale e in deroga nonché subordinato alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria;

E PREMESSO INOLTRE CHE:

Il Soggetto Ospitante fa parte della rete formativa di Scuola di Specializzazione di Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore dell'Università degli Studi di Firenze ed è una struttura pubblica accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale;

Il Soggetto Ospitante ha verificato la mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.

Università intende avvalersi del Soggetto Ospitante per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante finalizzata al completamento della formazione accademica e professionale; A tal fine le Parti intendono disciplinare lo svolgimento delle attività di tirocinio secondo le condizioni della presente convenzione (di seguito "**Convenzione**")

TUTTO CIÒ' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Medico in formazione specialistica

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante (di seguito il "**Tirocinio**" meglio descritto nel successivo articolo 5) la dott.ssa **GIULIA GINESTRINI**, nata a *** il *** residente a *** in ***, C.F. *** (di seguito il "**Tirocinante**").

Art. 3 – Durata del Tirocinio

Il periodo di Tirocinio si svolgerà dal 03/02/2025 al 04/05/2025 (di seguito "**Periodo di Tirocinio**").
Le Parti si danno reciprocamente atto che, ove la presente Convenzione venisse sottoscritta in data successiva rispetto a quella dell'inizio effettivo del Tirocinio, le attività formative eseguite

medio tempore dovranno considerarsi regolamentate dalle previsioni contenute nella presente Convenzione.

Art. 4 – Luoghi e tempi

Il Soggetto Ospitante mette a disposizione del Tirocinante, per tutta la durata del Tirocinio il personale e le attrezzature della SOC Anestesia e Rianimazione.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del Tirocinio

Il Tirocinante dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

1. Aggiornare ed approfondire le conoscenze in tema di valutazione preoperatoria del paziente pediatrico
 - a. patologie mediche che influenzano la scelta anestesiológica
 - b. sindromi e disordini anatomo-funzionali che influenzano la scelta anestesiológica
 - c. indagini emato-chimiche e strumentali
 - d. programmazione di un adeguato approccio anestesiológico
2. Gestione del bambino nel percorso peri-operatorio anestesia generale (inalatoria, bilanciata, endovenosa totale)
 - a. Preparazione del bambino all'intervento chirurgico
 - b. gestione delle vie aeree
 - c. anestesia loco regionale
 - d. fluido-terapia
 - e. gestione e trattamento del dolore post operatorio (analgesia sistemica e locoregionale)
 - f. approccio eco-guidato agli accessi vascolari a breve e lungo termine
3. Gestione del bambino in terapia intensiva pediatrica
 - a. Stabilizzazione del neonato con patologia chirurgica o cardiopatia congenita in sala parto
 - b. supporto avanzato delle funzioni vitali
 - c. gestione emodinamica del bambino critico
 - d. ventilazione invasiva e non invasiva
 - e. accessi vascolari centrali – monitoraggio avanzato

Art. 6 – Natura giuridica del Tirocinio

Il periodo di Tirocinio non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

La frequenza del Tirocinante è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dalla scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di Tirocinio si svolge sotto la guida del Prof. Zaccaria Ricci come tutor del Soggetto Ospitante (di seguito "Tutor Soggetto Ospitante") e della dott.ssa Raffaella Reineke come tutor dell'Università (di seguito "Tutor UniSR").

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del Tirocinante presso il Soggetto Ospitante è affidato al Tutor del Soggetto Ospitante il quale provvede a comunicare a Università l'avvenuta frequenza mediante apposita comunicazione al Tutor UniSR.

Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento del Tirocinio il Tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente Convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 4 e 5.

Durante l'attività di Tirocinio presso il Soggetto Ospitante, il Tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il Tirocinante è tenuto al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, dei quali viene a conoscenza durante il periodo della attività di Tirocinio, secondo quanto previsto dalla citata normativa.

Il Tirocinante è tenuto inoltre al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dal Piano nazionale per la prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi).

Art. 10 – Copertura rischi professionali

Il Soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal Tirocinante nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99).

Il Soggetto ospitante, inoltre, risponde direttamente per eventuali danni causati a terzi dal Tirocinante nell'ambito delle attività oggetto della formazione stessa.

In caso di infortunio il Soggetto Ospitante provvederà ad effettuare la relativa denuncia/comunicazione a INAIL come previsto dalle normative vigenti e informa Università Vita-Salute San Raffaele dell'evento occorso.

Art. 11 – Sicurezza sul lavoro

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i soggetti destinatari della presente convenzione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso Decreto Legislativo, sono equiparati ai lavoratori durante lo svolgimento delle attività regolamentate dalla presente convenzione, le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

Durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla convenzione i soggetti destinatari della presente convenzione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dal Soggetto Ospitante.

Le Parti si impegnano inoltre a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e di seguito riassunti rimandando a eventuali incontri specifici la definizione di ulteriori interventi rivolti a ridurre al minimo i rischi.

In particolare:

- l'Università è garante della "Formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.

Il Soggetto Ospitante si farà carico:

- di garantire che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, siano in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- di rendere disponibili i Dispositivi di Protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte nei rispettivi luoghi di lavoro;
- degli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del D.lgs n. 81/08 in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale;
- della "Formazione specifica dei lavoratori" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21 dicembre 2011;
- di vigilare affinché i soggetti destinatari della presente convenzione si attengano alle disposizioni specifiche di prevenzione e protezione, segnalando al soggetto proponente il reiterato mancato rispetto di tali misure.

Qualora i soggetti destinatari della presente convenzione dovessero svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. n. 101/2020, le parti attueranno quanto previsto dal decreto stesso in materia di radioprotezione e in particolare:

- Il Soggetto Ospitante provvederà a fornire all'Esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da lui richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020 e alla conseguente classificazione di radioprotezione e definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'Università provvederà a trasmettere semestralmente al Soggetto Ospitante l'elenco aggiornato degli specializzandi comprensivo delle indicazioni sulla classificazione;
- nel caso in cui gli specializzandi siano classificati come "Esposti", l'Università provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e a trasmettere all'ente ospitante il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 del d.lgs. n. 101/2020 prima dell'inizio delle attività esponenti a rischio e in seguito con periodicità definita dal medico autorizzato.

In tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, il Soggetto Ospitante provvederà, all'informazione e alla formazione specifica dei destinatari della presente convenzione prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornir loro i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale indicati dall'Esperto di Radioprotezione di UniSR. Nel caso in cui gli specializzandi siano classificati "Esposti", il Soggetto Ospitante provvederà inoltre, per il tramite dei suoi Esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza non superiore a sei mesi le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Per le attività di cui alla presente convenzione le figure espressamente previste dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. sono quelle del Soggetto Ospitante e comunicate ai soggetti destinatari della presente convenzione prima dell'inizio delle attività.

Art. 12 - Sorveglianza Sanitaria

L'avvio della frequenza presso il Soggetto Ospitante è subordinato all'avvenuta validazione, da parte del medico competente del Soggetto Ospitante stesso, della certificazione di idoneità sanitaria del Tirocinante conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione. E' onere del Tirocinante produrre tale certificazione unitamente ai certificati vaccinali previsti dal protocollo sanitario adottato dal soggetto ospitante.

Si precisa che qualora dovessero subentrare modifiche/integrazioni al protocollo seguito dal Soggetto Ospitante per il rilascio del nulla osta in oggetto, il Tirocinante potrà essere chiamato a visita medica e/o invitato a presentare ulteriore documentazione medico-sanitaria.

Art. 13 – Mensa e uniformi di servizio

Il Soggetto Ospitante assicura al Tirocinante che svolge attività pratica nell'ambito della presente Convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista per i medici in formazione specialistica, e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "Codice Privacy"), nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito, il "Regolamento"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti in esecuzione della presente Convenzione saranno trattati da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nella Convenzione medesima, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza, a tal fine adottando adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, inclusi, se del caso, i dati sensibili, biometrici, genetici o, in ogni caso, idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato, così come definiti dal Codice Privacy e dal Regolamento. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso in cui la stessa, al fine di dare corretta esecuzione alla Convenzione sia tenuta a trattare dati personali di terzi di cui l'altra Parte sia titolare, ad assumere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, l'incarico di responsabile del trattamento dei dati personali a norma dell'Art. 28 del Regolamento, a tal fine sottoscrivendo apposito atto da allegarsi alla presente Convenzione. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti dei dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere,

senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'Art. 26 del Regolamento da allegarsi alla presente Convenzione e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati. La violazione delle previsioni contenute nel presente Articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

Art. 15 – Riservatezza

Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste, le informazioni di volta in volta qualificate confidenziali e/o riservate che siano state prodotte nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.

Art. 16 - Foro di competenza

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario tra le parti.

Art. 17 – Durata

La presente Convenzione è efficace dalla data di ultima sottoscrizione sino al termine del Periodo di Tirocinio, come meglio identificato al precedente articolo 3. Qualora l'Università richieda di prolungare lo svolgimento del periodo di formazione, tale proroga potrà essere autorizzata a seguito di formale richiesta, con apposito provvedimento da concordare tra le parti.

Art. 18 – Recesso

Le Parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure anche mediante PEC agli indirizzi di seguito indicati:

Se per Università:

Università Vita-Salute San Raffaele

Via Olgettina n. 58

20132 Milano

Pec: unisr@pec.it

Se per Soggetto Ospitante:

Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS

Viale Gaetano Pieraccini n. 24

50139 Firenze

Pec: meyer@postacert.toscana.it

Art. 19 – Imposte

La presente Convenzione è soggetta, ai sensi del D.P.R. 642/1972, all' imposta di bollo, con onere a carico di Università Vita-Salute San Raffaele.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 20 – Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 e Codice Etico

Il Soggetto Ospitante dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001 e di essere a conoscenza del fatto che UniSR ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ed un codice etico ai sensi del D. Lgs. 231/2001, consultabili al link <https://www.unisr.it/ateneo/statuto-regolamenti>.

Art. 21 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, approvato e Sottoscritto

Milano, Data _____

Firenze, Data _____

Università Vita-Salute San Raffaele	Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS
Consigliere Delegato dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi _____	Il Direttore Generale dott. Paolo Morello Marchese _____

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.